



Termine di referendum: 5 luglio 2018

---

## Legge sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB)

### Modifica del 16 marzo 2018

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 21 settembre 2017<sup>1</sup>;

visto il parere del Consiglio federale dell'8 novembre 2017<sup>2</sup>,

*decreta:*

I

La legge del 20 marzo 2009<sup>3</sup> sul Tribunale federale dei brevetti è modificata come segue:

#### *Sostituzione di un'espressione*

*In tutta la legge «direzione del Tribunale» è sostituito con «Commissione amministrativa».*

*Art. 19* Corte plenaria

<sup>1</sup> La Corte plenaria nomina alla vicepresidenza:

- a. il secondo giudice ordinario; o
- b. un giudice non di carriera con formazione giuridica.

<sup>2</sup> Qualora nomini vicepresidente il secondo giudice ordinario, la Corte plenaria nomina il terzo membro della Commissione amministrativa tra i giudici non di carriera. La designazione di un sostituto può essere prevista in un regolamento.

<sup>1</sup> FF 2017 6475

<sup>2</sup> FF 2017 6487

<sup>3</sup> RS 173.41

---

<sup>3</sup> Le nomine della Corte plenaria sono valide soltanto se alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno due terzi dei giudici.

*Art. 20 cpv. 2*

<sup>2</sup> La Commissione amministrativa è composta:

- a. del presidente del Tribunale federale dei brevetti;
- b. del vicepresidente;
- c. del secondo giudice ordinario o, se quest'ultimo esercita la vicepresidenza, di un giudice non di carriera.

*Art. 22 cpv. 1 e 1<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> La Corte plenaria e la Commissione amministrativa procedono alle nomine a maggioranza assoluta dei voti.

<sup>1bis</sup> La Commissione amministrativa prende le sue decisioni a maggioranza semplice.

*Art. 23 cpv. 2 e 3, primo periodo*

<sup>2</sup> Il presidente può affidare tali compiti o alcuni di essi ad altri giudici con formazione giuridica o al secondo giudice ordinario.

<sup>3</sup> Se la situazione giuridica o di fatto lo esige, il giudice unico può decidere insieme ad altri due giudici. ...

*Art. 35 cpv. 1*

<sup>1</sup> Il presidente dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione sino alla pronuncia della sentenza. Può delegare questo compito:

- a. a un altro giudice con formazione giuridica; o
- b. al secondo giudice ordinario.

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 16 marzo 2018

Il presidente: Dominique de Buman  
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 16 marzo 2018

La presidente: Karin Keller-Sutter  
La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 27 marzo 2018<sup>4</sup>

Termine di referendum: 5 luglio 2018

